



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

Roma, 30 Aprile 2021
Prot.0868

A tutte le ASA
della F.I.P.M.

e p.c. Al Medico Federale
Dr. Federico Morelli

Oggetto: Protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID19 nella pratica del Pentathlon Moderno

Con la presente si informa che il Consiglio Federale della FIPM, con deliberazione n. 138 del 28 aprile 2021, ha approvato la nuova stesura protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID19 nella pratica del Pentathlon Moderno che entrerà in vigore immediatamente.

Si invitano pertanto le Società in indirizzo a divulgare ai propri tesserati quanto riportato in oggetto.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo de' Liguori Carino



**DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE
NUMERO 138 DEL 28 APRILE 2021**

**PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLA PRATICA DEL
PENTATHLON MODERNO**

in applicazione delle Linee-Guida dell'Ufficio per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 Maggio 2020 e del DPCM
26 Aprile 2020 e successivi aggiornamenti

Rev. 2.0 del 28 Aprile 2021

PREMESSA

Il DPCM 08 Marzo 2020 disponeva che *“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali”*.

Il successivo DPCM 01 Aprile 2020 imponeva che *“La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”*.

Infine il DPCM 26 Aprile 2020 disponeva *“Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali”*.

In ottemperanza a quanto disposto da quest’ultimo DPCM, il 04 Maggio 2020 l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato delle specifiche linee guida recanti le *“Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”*. Tale documento consentiva altresì *“che possano svolgersi allenamenti anche di atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale e internazionale, di discipline sportive di squadra, purché questi si svolgano sempre in forma individuale”*.

Allo scopo il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha precisato che *“gli eventi e le competizioni di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 15 aprile 2021 – programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali”*.

Il 18 Maggio 2020 l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del DPCM 17 Maggio 2020, ha emanato le linee guida sulle *“Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra”* per consentire *“la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse”*.

Il DPCM 11 Giugno 2020 all'Art. 1, **lettera e)**, disponeva che *“a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera”* ed alla **lettera g)** *“a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili”*.

Con il DPCM 14 Luglio 2020 venivano prorogate sino al 31 Luglio 2020 le misure già disposte con il DPCM 11 Giugno 2020. I successivi DPCM hanno sostanzialmente confermato quanto su riportato non modificando nè i soggetti autorizzati alla pratica sportiva nè le modalità di svolgimento della stessa ad eccezione dell'ultimo DPCM (2 Marzo 2021) che, differenziando le restrizioni in base al “codice colore” delle singole Regioni, all'**art. 7** prevedeva per le cosiddette “zone bianche” la cessazione delle misure di sospensione e dei divieti di esercizio previsti nelle altre zone tra cui la sospensione e/o restrizione delle attività sportive.

Infine il 5 Marzo 2021 l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il *“Nuovo protocollo attuativo delle linee guida per l'attività sportiva di base e*

l'attività motoria in genere" nel quale, oltre a confermare tutte le disposizioni già citate, le aree del sito sportivo vengono suddivise in 5 classi (contraddistinte con le lettere dalla A alla E) in funzione del numero di persone che vi possono accedere contemporaneamente e del loro tempo di permanenza con le relative dotazioni minime di sicurezza (Allegato 1), cui si rimanda per il dettaglio e facente parte integrante del presente Protocollo.

In base a tali documenti il livello di rischio non è attribuito alla singola disciplina in sé, ma viene calcolato volta per volta sulla base delle modalità di svolgimento della stessa, distinguendo le diverse fasi dell'allenamento tra quelle che, ad esempio, prevedono l'interazione di due o più soggetti e/o la condivisione di attrezzature, quelle che possono essere svolte all'aperto o che necessitano di essere svolte al chiuso. Tali valutazioni devono prendere in considerazione tutte le persone presenti all'allenamento e non soltanto gli atleti.

I succitati documenti hanno affidato alle singole Federazioni Sportive Nazionali (FSN), olimpiche e paralimpiche, il compito di definire *"appositi Protocolli di dettaglio che tengano conto tanto delle indicazioni del documento emanato, quanto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative per garantire il rispetto delle indicazioni di sicurezza da parte dei gestori degli impianti di propria competenza, o delle associazioni e/o di qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione"*.

Il seguente Protocollo, redatto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) in collaborazione con la Commissione Medica della FIPM sulla base dell'attuale quadro normativo e delle limitazioni in esso contenute, così come disposto dalle citate linee guida dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed aggiornato in base al DPCM 2 Marzo 2021, ha come obiettivo quello di descrivere le condizioni tecnico-organizzative e igienico-sanitarie che, nell'ambito delle diverse discipline del pentathlon moderno, devono essere rispettate per gli allenamenti e la ripresa delle competizioni ufficiali, ivi comprese le attività ad esse propedeutiche, degli atleti tesserati con la FIPM all'interno delle rispettive società sportive o nei centri di allenamento federale nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19. Il Protocollo potrà essere ulteriormente aggiornato in relazione ai futuri provvedimenti che verranno adottati dai competenti organi governativi, dal CONI, dal CIP, dalla FMSI e dal Consiglio Federale della FIPM.

Si ribadisce che le norme previste dall'attuale Protocollo per gli allenamenti e la ripresa delle competizioni ufficiali, ivi comprese le attività ad esse propedeutiche, sono valide a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo su tutto il territorio nazionale salvo il caso in cui le Regioni e Province autonome abbiano assunto provvedimenti più restrittivi per lo svolgimento dei singoli sport in funzione dell'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e per le "zone bianche".

DEFINIZIONI

Nel presente Protocollo si fa riferimento alle definizioni riportate nel documento dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prot. 3180 del 03 Maggio 2020, al quale si rinvia per la definizione integrale, per:

- Operatore sportivo
- Sito sportivo
- Organismo sportivo
- Organizzazione sportiva
- Atleti di interesse nazionale
- Formazione a distanza (FAD)
- Telelavoro

Si precisa che per sito sportivo può essere inteso, così come previsto dal DPCM 11 Giugno 2020, lettera d, "*qualsiasi area attrezzata o parco pubblico*" purché sotto la diretta supervisione e responsabilità dell'organizzazione sportiva, sempre nel rispetto integrale di quanto previsto dal presente Protocollo.

SCOPO E DESTINATARI DEL PROTOCOLLO

Il seguente Protocollo ha lo scopo di consentire lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni ufficiali, ivi comprese le attività ad esse propedeutiche, del Pentathlon Moderno nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dalle Autorità governative in relazione all'emergenza epidemiologica in atto cercando di tutelare la sicurezza e la salute di tutti gli operatori sportivi.

Il Protocollo è destinato a:

- Associazioni/Società sportive affiliate alla FIPM;
- Centri di allenamento federale;
- Palestre o palazzetti dello sport in cui si allenano le associazioni/società sportive;
- Atleti
- Figure tecniche e sanitarie
- Medici Sociali
- Personale di supporto
- Eventuali accompagnatori
- Chiunque a qualsiasi titolo entri in contatto con l'operatore sportivo o frequenti anche occasionalmente il sito sportivo

RESPONSABILITÀ

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) raccomanda a tutti gli operatori sportivi la massima collaborazione e la stretta osservanza delle regole indicate dalle Autorità istituzionali e dal presente Protocollo al fine di limitare al massimo la diffusione del contagio da COVID-19 e facilitare la ripresa delle normali attività sportive il più rapidamente possibile.

Si precisa che l'unica vera prevenzione del contagio è rappresentata dal rispetto del distanziamento sociale e delle norme igieniche indossando sempre i dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti e visiera). Tali norme tuttavia risultano spesso incompatibili con la pratica sportiva agonistica pertanto il presente Protocollo ha lo scopo di consentire l'attività sportiva dando delle indicazioni per ridurre al minimo il rischio di contrarre l'infezione da COVID-19 che comunque sarà sempre maggiore rispetto a quando vengono utilizzati tutti i DPI e rispettato il distanziamento sociale.

La FIPM non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante il periodo di svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo e raccomanda a tutti gli atleti appartenenti a categorie con maggior rischio correlato al contagio (cosiddette "fragili") di non partecipare ancora agli allenamenti ed alle competizioni ufficiali, ivi comprese le attività ad esse propedeutiche, o di parteciparvi solo

dopo aver consultato il proprio Medico di Medicina Generale/ Medico Sociale/ Medico dello sport e, in ogni caso, di rispettare scrupolosamente le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dalle Autorità competenti ed utilizzare tutti gli opportuni DPI.

Tutti gli operatori sportivi, per poter accedere a qualsiasi sito sportivo per la prima volta, devono sottoscrivere l'apposito consenso informato predisposto dalla FIPM (Allegato 2).

CONTROLLO

Le Organizzazioni sportive/Associazioni/Società sportive, per consentire lo svolgimento dell'allenamento e delle competizioni ufficiali, ivi comprese le attività ad esse propedeutiche, presso le proprie palestre o palazzetti di riferimento (siti sportivi), devono preventivamente identificare una persona a cui vengano demandati i compiti di controllo del rispetto del presente Protocollo e più in generale di quanto disposto dai citati documenti (DPCM e Linee guida dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri), di seguito definito "**Responsabile del Protocollo COVID-19**".

Parimenti la FIPM, in occasione di allenamenti presso centri di riferimento federale, deve identificare un Responsabile del Protocollo COVID-19, preferibilmente tra i componenti la delegazione (allenatore, coordinatore), incaricato del controllo del rispetto delle regole non solo presso il sito sportivo ma anche per il trasporto, la sistemazione alberghiera e quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'attività collegiale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i compiti del Responsabile del Protocollo COVID-19 sono:

- verifica della misurazione della temperatura all'ingresso del sito sportivo
- verifica della disponibilità e corretto utilizzo dei DPI
- verifica delle procedure di accesso/uscita all'impianto
- raccolta delle autocertificazioni e dei consensi informati
- verifica della corretta compilazione ed aggiornamento del registro degli ingressi
- verifica della corretta esecuzione dell'attività di pulizia e sanificazione
- verifica del corretto svolgimento dell'attività di allenamento con particolare attenzione al rispetto del distanziamento tra gli operatori sportivi

- verifica della predisposizione del materiale informativo
- attuazione delle procedure relative alla gestione dell'atleta sintomatico secondo le indicazioni del Medico Sociale/Medico dello sport o delle Autorità sanitarie competenti

MATERIALE INFORMATIVO

L'organizzazione sportiva, attraverso apposita cartellonistica all'ingresso del sito sportivo, eventualmente integrata con le modalità ritenute più idonee ed efficaci (es. depliant, comunicazioni sul portale internet, messaggistica individuale, ecc.), deve informare tutti gli atleti, i componenti degli staff e chiunque entri nel sito sportivo sulle disposizioni delle Autorità e del Protocollo disposto dalla FIPM (Allegato 3).

In particolare, le informazioni devono riguardare:

- la consapevolezza di non poter fare ingresso al sito sportivo laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, difficoltà respiratorie, rinorrea, temperatura superiore a 37.5°C, alterazioni del gusto o dell'olfatto, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.)
- l'obbligo per gli operatori sportivi, per poter accedere al sito sportivo, di sottoscrivere il consenso informato (Allegato 2) e l'apposita autodichiarazione (Allegato 4)
- l'obbligo di comunicare tempestivamente al Medico Sociale/Medico dello sport presente nel sito sportivo o, in sua assenza, al Responsabile del Protocollo COVID-19 l'eventuale comparsa dei sintomi suelencati nel corso della permanenza presso il sito sportivo o successivamente al primo accesso, ovvero alla sottoscrizione dell'autodichiarazione
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale/ASL di riferimento
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del presente Protocollo nell'accedere al sito sportivo (con particolare riferimento al rispetto delle norme di igiene delle mani e sull'utilizzo dei DPI)

- l'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri nei luoghi comuni
- le modalità di utilizzo delle diverse strutture del sito sportivo (palestre, servizi igienici, sala medica, aree comuni, ecc.)

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LUOGHI

Gli operatori sportivi possono utilizzare esclusivamente i seguenti spazi comuni all'interno del sito sportivo:

- campo di gioco / palestra
- spogliatoi (ad esclusione dei locali doccia)
- servizi igienici (previa specifica pulizia)
- sala pesi (ad accesso limitato e regolamentato)
- sala medica (ad accesso limitato e regolamentato)
- corridoi di transito per raggiungere le diverse aree comuni

Tutti gli altri spazi sono inibiti fino a diversa indicazione da parte delle Autorità competenti, con particolare riferimento ai locali riunioni e sale stampa.

In considerazione del potenziale rischio di contagio che inevitabilmente caratterizza ogni sito sportivo, è necessario predisporre un piano specifico dedicato alle procedure e alla periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione delle attrezzature e delle aree precedentemente identificate. Per "pulizia" si intende la detersione con acqua e detergente; per "sanificazione" si intende invece la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti. Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle Autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2020 e dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ISS COVID-19 n.25/20202 del 15 Maggio 2020.

La periodicità della pulizia e della successiva sanificazione deve essere definita dal Gestore del sito sportivo secondo i seguenti parametri minimi:

- le superfici toccate più di frequente (porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori, servizi igienici, rubinetti, lavandini, sedie, ecc.) devono essere pulite almeno due volte al dì e sanificate almeno una volta al giorno

- gli strumenti personali di lavoro/attività sportiva devono essere puliti quotidianamente alla fine del turno di lavoro/allenamento dallo stesso operatore sportivo che li ha utilizzati, al quale il Gestore del sito sportivo deve mettere a disposizione idoneo detergente e fornire adeguata informazione
- gli attrezzi, i macchinari ed ogni attrezzatura comune (materassini, bilancieri, ecc.) devono essere puliti ad ogni cambio turno ad opera dell'organizzazione sportiva o del singolo operatore sportivo che li ha utilizzati
- tutte le aree comuni, come precedentemente identificate, ivi comprese anche le parti esposte dell'impianto di ventilazione, devono essere pulite ad opera dell'organizzazione sportiva dopo ogni seduta di allenamento
- al termine di ogni seduta di allenamento/attività sportiva di cui in premessa deve essere effettuata una completa aerazione dei locali chiusi (palestre, sala pesi, sala medica, spogliatoi, ecc.)
- gli eventuali impianti di condizionamento e filtrazione dell'aria andranno periodicamente controllati e correttamente mantenuti (ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 21 Aprile 2020 e successivi aggiornamenti)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli impianti sportivi in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2020
- in ambienti dove abbia soggiornato un soggetto successivamente riconosciuto come COVID-19 positivo deve essere eseguito un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione secondo le disposizioni della richiamata circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 nonché alla loro successiva ventilazione.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi idonei DPI. I relativi rifiuti prodotti (stracci, DPI monouso, ecc.) devono essere trattati ed eliminati secondo le indicazioni riportate dall'Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto ISS COVID-19 n.25/20202 del 15 Maggio 2020 per gli ambienti lavorativi non sanitari ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati e di seguito riportate:

- utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l'altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica
- evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l'aria
- chiudere adeguatamente i sacchi
- utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi
- lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti
- gli altri rifiuti prodotti nell'ambito della normale attività dell'azienda, e che sono gestiti come rifiuti speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Al fine di ridurre il rischio di contagio e semplificare le operazioni di pulizia/sanificazione, nella palestra deve essere rimosso tutto l'arredamento non indispensabile (panchine, scrivanie, computer, cavi, ecc.).

All'interno del sito sportivo devono essere affissi documenti informativi sulle procedure e periodicità di pulizia e sanificazione degli ambienti, sui materiali utilizzati e sul protocollo di prevenzione del contagio da COVID-19 in vigore nell'impianto.

TRASPORTO DEGLI OPERATORI SPORTIVI

È consigliabile richiedere agli operatori sportivi, per quanto possibile, di utilizzare mezzi di trasporto privati ed individuali, sia per accedere al sito sportivo, sia per gli spostamenti in ambito privato. È inoltre consigliabile ridurre quanto più possibile l'utilizzo di macchine comuni, car sharing e soprattutto dei mezzi pubblici, nel qual caso è necessario rispettare scrupolosamente le norme comportamentali previste dalle Autorità competenti. Nel caso in cui fosse necessario ricorrere a navette comuni valgono le medesime regole di distanziamento e prevenzione stabilite per i trasporti pubblici.

PROCEDURE SANITARIE PRELIMINARI

Per tutte le procedure non elencate nel presente Protocollo si fa espresso riferimento alle norme e prescrizioni contenute nei citati DPCM e linee guida dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivi aggiornamenti.

Dall'entrata in vigore del presente Protocollo tutti gli operatori sportivi, o chiunque a qualsiasi titolo acceda al sito sportivo, prima della ripresa degli allenamenti, di ciascuna competizione ufficiale o attività ad essa propedeutica devono sottoscrivere un'autodichiarazione (Allegato 4) attestante l'assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza. L'autodichiarazione deve essere consegnata al Responsabile del Protocollo COVID-19, ovvero al Medico Sociale (che qualora lo ritenesse necessario ha la facoltà di sottoporre l'operatore sportivo a visita medica e richiedere eventuali accertamenti), che la conserveranno secondo quanto disposto dalla vigente normativa sulla privacy. L'autodichiarazione deve essere consegnata solo al primo accesso presso ogni sito sportivo ma è esplicita responsabilità di ogni operatore sportivo, o chiunque acceda a qualsiasi titolo al sito sportivo, comunicare ogni eventuale variazione al Responsabile del Protocollo COVID-19 ad ogni successivo accesso.

Tutti gli Atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità alla pratica sportiva (DM 18/02/82) in corso di validità. In caso di positività al COVID-19 il suddetto certificato si intende temporaneamente sospeso e, alla guarigione accertata, deve essere obbligatoriamente rinnovato secondo quanto disposto dal *"Protocollo FMSI per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti"* e dalla successiva *"Idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti professionisti COVID-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza di diagnosi da SARS-Cov-2"*, emanato dalla FMSI ed approvato dal Ministero della Salute il 13/01/2021.

Tutti gli operatori sportivi (atleti, allenatori, fisioterapisti, accompagnatori) devono essere sottoposti ad una valutazione sanitaria preliminare a fini epidemiologici da parte del Medico Sociale, il quale deve:

- esaminare l'autodichiarazione (Allegato 4)

- eseguire l'indagine anamnestica individuale mirata in particolare alla identificazione di sintomi quali tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite, faringodinia (mal di gola), iposmia (riduzione/assenza di olfatto), ageusia (riduzione/assenza di gusto), spossatezza e malessere generale
- indagare su eventuali contatti con familiari che presentino sintomi riferibili ad infezione da SARS-CoV-2
- eseguire la visita medica generale
- valutare se le condizioni di salute preesistenti possano causare una maggior suscettibilità all'infezione da SARS-CoV-2 (come nel caso di fattori predisponenti o malattie che riducono le difese immunitarie, malattie autoimmuni, terapia immunosoppressiva) o un aumentato rischio di complicanze (malattie cardiovascolari, diabete, malattie croniche dell'apparato respiratorio, insufficienza renale, ipertensione arteriosa)
- richiedere ogni altro esame o accertamento (compreso il tampone nasofaringeo per la ricerca dell'RNA e/o gli esami ematici per la ricerca degli anticorpi) ritenuto necessario per l'accertamento dello stato di salute dell'operatore sportivo e la prevenzione della diffusione del contagio
- invitare l'operatore sportivo a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stato di salute potenzialmente suggestivo di infezione da SARS-CoV-2
- nel corso della visita sia il Medico Sociale che l'operatore sportivo devono indossare la mascherina chirurgica ed i guanti monouso

In base all'autodichiarazione ed alla visita medica gli atleti, così come disposto dalla FMSI, vengono divisi in due gruppi:

- Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili all'infezione da COVID-19
- Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia

Per gli atleti del primo gruppo si rimanda a quanto disposto dal protocollo predisposto dalla FMSI per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti e successivi aggiornamenti, eventualmente integrato a giudizio clinico, mentre per gli atleti del secondo

gruppo non è richiesto alcun ulteriore accertamento, salvo diverse valutazioni emerse nel corso della visita medica.

Tutti gli operatori sportivi hanno l'obbligo di auto-monitorarsi per sintomi correlati all'infezione da COVID-19 almeno una volta al giorno. Qualora presentassero segni o sintomi riconducibili ad una possibile infezione da COVID-19 (come sopra elencati) dovranno darne tempestiva comunicazione al proprio Medico di Medicina Generale/ASL di riferimento, al Responsabile del Protocollo COVID-19 e/o al Medico Sociale per le procedure previste dalla legge; successivamente ne dovrà essere data comunicazione al Medico Federale della FIPM.

Nel caso in cui in un sito sportivo situato in "zona bianca" debba accedere un operatore sportivo proveniente da una zona di differente colore allo stesso devono essere applicate tutte le norme stabilite dal presente Protocollo. Parimenti, come disposto dalle Autorità competenti, se un operatore sportivo proveniente da una "zona bianca" debba spostarsi in un sito sportivo situato in una zona di differente colore questo dovrà rispettare tutte le norme generali disposte dal DPCM in vigore e dal presente Protocollo.

TAMPONI

Durante gli allenamenti si raccomanda di monitorare periodicamente tutti gli operatori sportivi tramite l'esecuzione di un tampone. La periodicità dell'esame deve essere stabilita dal Medico Sociale in base all'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori (a titolo orientativo potrebbe essere attualmente sufficiente eseguirlo ogni 15 giorni), ferma restando la possibilità di richiedere un test di screening ogni qual volta lo ritenesse necessario in base alle particolari situazioni locali o in occasione di positività riscontrate tra gli operatori sportivi frequentanti il sito sportivo.

In occasione delle competizioni ufficiali, per poter accedere al sito sportivo, deve essere esibito il referto negativo di un tampone rapido eseguito nelle 72 ore precedenti l'inizio della prima disciplina.

MODALITÀ DI INGRESSO NEL SITO SPORTIVO

Durante gli allenamenti all'interno del sito sportivo è raccomandata, ove possibile, una turnazione su gruppi fissi e riconoscibili di operatori sportivi in un'ottica di tracciabilità delle presenze e delle interazioni tra soggetti presenti nel sito sportivo.

Non è ammessa la presenza di personale non direttamente coinvolto nell'attività sportiva, compresi eventuali visitatori, accompagnatori o spettatori; laddove fosse strettamente necessaria l'ammissione di alcune persone (ad esempio addetti al campo, manutentori, ecc.) si devono attenere scrupolosamente alle medesime modalità di accesso degli operatori sportivi e devono attendere, se possibile, il termine della seduta di allenamento.

In occasione delle competizioni ufficiali all'interno del sito sportivo sono ammessi:

- gli atleti iscritti alla gara
- i direttori di gara (compresi commissari, cronometristi e chiunque ritenuto indispensabile per il controllo del regolare svolgimento della gara)
- i tecnici degli atleti iscritti alla gara
- i dirigenti delle società sportive (uno per ogni società)
- i dirigenti federali accreditati dalla Federazione
- gli addetti al servizio sanitario
- gli addetti alla segreteria/organizzazione (solo il personale strettamente necessario)
- l'operatore DAE
- il Responsabile del Protocollo COVID
- le forze dell'ordine
- il personale addetto all'impianto
- i rappresentanti dei mezzi di informazione
- gli addetti alla sanificazione degli ambienti

In ogni caso il numero massimo delle persone che possono accedere alle competizioni (fermo restando quanto disposto per ogni singola disciplina nel successivo paragrafo "Modalità di allenamento") deve essere disposto dal Comitato Organizzatore in funzione delle dimensioni del sito sportivo, sia al chiuso che all'aperto, in modo che possa

essere rispettato il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri e prevenendo possibili situazioni di affollamento (servizi igienici, servizi di ristoro, ecc.).

Inoltre, sia in allenamento che durante le competizioni:

- gli operatori sportivi, prima dell'accesso al sito sportivo, devono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea con termo scanner¹: se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°C non sarà loro consentito l'accesso. I soggetti in tale condizione saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherina, qualora non ne fossero già dotati; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nella sala medica del sito sportivo, fatte salve eventuali situazioni di emergenza, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale/ASL di riferimento/Medico Sociale e seguire le sue indicazioni
- all'ingresso del sito sportivo è obbligatorio disinfettare le mani con gel a base alcolica che deve essere messo a disposizione dal Gestore del sito sportivo sia all'ingresso dello stesso che nei luoghi strategici di utilizzo
- l'accesso al sito sportivo deve essere organizzato/programmato al fine di evitare il rischio di creare assembramenti e interazioni tra gli operatori sportivi in ingresso e quelli eventualmente in uscita, soprattutto nel caso in cui siano previsti allenamenti, competizioni ufficiali e attività propedeutiche alle stesse che prevedano più gruppi di atleti pertanto a tale scopo:
 - deve essere previsto un percorso di ingresso differente da quello di uscita
 - l'inizio di una seduta di allenamento/gara deve essere differita di non meno di 15 minuti dalla fine della seduta precedente e comunque il tempo necessario per garantire il ripristino delle condizioni di pulizia, sanificazione ed areazione
- l'ingresso nel sito sportivo è consentito al massimo 10 minuti prima l'inizio dell'allenamento e deve essere abbandonato nel minor tempo possibile dopo la fine dell'allenamento e comunque non oltre 10 minuti

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina della privacy vigente

- l'ingresso nel sito sportivo è consentito non più di 45 minuti prima dell'inizio della gara e deve essere abbandonato nel minor tempo possibile dopo la fine della stessa e comunque non oltre 15 minuti
- deve essere tenuto un registro quotidiano di tutti gli ingressi nel sito sportivo, in particolare deve essere segnata l'ora di ingresso ed uscita, il motivo dell'accesso (atleta, tecnico, fisioterapista, ecc.) e la firma dell'operatore sportivo; il Responsabile del Protocollo COVID-19 dovrà vigilare sulla completa e corretta compilazione del registro quotidiano degli ingressi ed è responsabile della sua conservazione
- l'utilizzo dello spogliatoio deve essere ridotto al minimo indispensabile rispettando comunque il distanziamento minimo di 1,5 metri tra ogni atleta; il materiale personale, prima dell'inizio dell'allenamento, deve essere riposto all'interno della borsa individuale; non è consentito l'uso di asciugacapelli all'interno degli spogliatoi ma deve essere attrezzato un locale più ampio, possibilmente arieggiato, con prese di corrente a norma di legge; gli spogliatoi e tutte le aree comuni devono essere areati completamente e puliti ad opera dell'organizzazione sportiva dopo ogni seduta di allenamento, competizione ufficiale o attività propedeutica, e sanificati almeno una volta al giorno
- la riammissione nel sito sportivo di operatori sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduta da una preventiva comunicazione al Medico Sociale (che dovrà successivamente darne comunicazione al Medico Federale) avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; per le attività collegiali delle Squadre Nazionali tale comunicazione andrà indirizzata direttamente al Medico Federale; per la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica degli atleti si rimanda alle già citate linee guida delle FMSI

ATTIVITÀ CONSENTITE ALL'INTERNO DEL SITO SPORTIVO

- All'interno del sito sportivo sono consentite esclusivamente le attività strettamente necessarie all'allenamento fisico e quelle relative alle competizioni ufficiali ivi comprese le attività ad esse propedeutiche

- all'interno dei siti sportivi non si può svolgere alcun meeting in presenza (analisi video, riunioni tecniche, riunioni di dirigenti), che devono essere eseguite da remoto attraverso apposite piattaforme FAD
- non è altresì consentito consumare alimenti o utilizzare gli spazi comuni per attività diverse da quelle programmate

Il Responsabile del Protocollo COVID-19 è autorizzato ad allontanare dal sito sportivo chiunque non rispetti quanto disposto dal presente Protocollo e dalle disposizioni delle Autorità competenti.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- Lavarsi frequentemente le mani
- indossare i dispositivi di prevenzione del contagio individuali
- mantenere la distanza interpersonale come meglio di seguito specificato
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate
- non consumare cibo all'interno dell'impianto
- evitare, nell'utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l'apertura e la chiusura dello stesso

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutti gli operatori sportivi devono raggiungere l'impianto sportivo indossando una mascherina di tipo chirurgico e, possibilmente, guanti monouso.

La mascherina deve essere indossata dagli atleti anche nella fase di preparazione prima dell'inizio dell'allenamento e deve essere nuovamente indossata appena terminato lo stesso. Se necessario interrompere momentaneamente l'allenamento per discutere di un aspetto tecnico con l'allenatore, l'atleta deve indossare la mascherina.

La mascherina deve altresì essere indossata dagli atleti nella fase di preparazione prima dell'inizio del riscaldamento delle competizioni ufficiali e deve essere nuovamente indossata appena terminata la prestazione.

Chiunque a qualsiasi titolo autorizzato ad accedere al sito sportivo, sia durante gli allenamenti che durante le competizioni ufficiali, deve indossare la mascherina e, possibilmente, i guanti monouso per tutta la permanenza all'interno del sito sportivo.

Tutti i dispositivi di sicurezza sopra menzionati devono essere smaltiti in maniera adeguata, pertanto l'organizzazione sportiva deve prevedere un sistema di raccolta dedicato (es. fazzoletti monouso, mascherine, guanti ecc.).

GESTIONE DELL'OPERATORE SPORTIVO SINTOMATICO

Durante lo svolgimento degli allenamenti, delle competizioni ufficiali e delle attività ad esse propedeutiche chiunque manifesti sintomi (non evidenziati all'atto dell'ingresso nell'impianto) come febbre > di 37.5°C, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi dell'olfatto o del gusto, deve essere immediatamente isolato dal resto del gruppo e confinato in un'area appositamente predisposta nel sito sportivo, attivando le procedure di identificazione della problematica e mettendo in atto tutte le procedure di sanità pubblica obbligatorie.

L'operatore sportivo deve inoltre contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale/ASL di competenza e, successivamente, ne dovrà essere informato sia il Medico Sociale che il Medico Federale che, tuttavia, non possono emettere provvedimenti di isolamento o quarantena ma sono altresì tenuti a fornire assistenza e vigilare sul rigoroso rispetto delle norme previste dal presente Protocollo.

Il Responsabile del Protocollo COVID-19 è tenuto a verificare immediatamente i contatti tra operatore sportivo Covid+ e gli altri utenti a mezzo del registro degli ingressi al sito sportivo ed è tenuto ad informare immediatamente tutti gli utenti che potrebbero esserci entrati in contatto.

Verranno inoltre attuate misure di emergenza per la sanificazione dell'intero sito sportivo, compreso l'impianto di aerazione.

GESTIONE DELL'OPERATORE SPORTIVO POSITIVO

Tutti gli operatori sportivi tesserati con la FIPM che dovessero risultare positivi ad un tampone devono darne tempestiva comunicazione (non oltre 24 ore) al Medico Sociale, alla Federazione e al Medico Federale perché possano essere prese le necessarie misure di prevenzione previste dal presente Protocollo e possano essere identificati, tramite l'apposito registro degli ingressi, gli altri operatori sportivi che potrebbero esserci entrati in contatto.

I cosiddetti "contatti stretti", identificati come da indicazioni del Ministero della salute di seguito riportate, devono rispettare il periodo di quarantena se disposto dal Medico di Medicina Generale/ASL di competenza e non possono accedere a qualsiasi titolo ai siti sportivi.

Definizione di "contatto stretto" di un caso probabile o confermato (fonte Ministero della salute):

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di

campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei

- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto

In caso di tamponi dall'esito dubbio, ovvero a bassa carica, gli operatori sportivi non possono accedere ai siti sportivi fintantoché non sia stata accertata la loro positività o negatività. Parimenti devono essere messe in atto tutte le misure previste dal presente Protocollo per i casi positivi, oltre ad ogni ulteriore misura ritenuta necessaria per limitare la diffusione del contagio, finché non verrà accertata la negatività dell'operatore sportivo.

Per la successiva riammissione al sito sportivo degli operatori sportivi risultati positivi al COVID-19 si rimanda a quanto disposto nei paragrafi precedenti.

MODALITÀ DI ALLENAMENTO

Negli atleti d'élite, durante gli allenamenti intensivi e le gare, gli elevati flussi respiratori oronasali, con componente orale al 60%, compromettono l'azione di filtro dei microorganismi del tratto respiratorio superiore, favorendo l'inalazione profonda di molti irritanti, allergeni e agenti infettanti, compreso il SARS-CoV-2, che può giungere rapidamente e facilmente nelle aree più profonde dei polmoni (bronchioli alveolari e alveoli) e da lì iniziare la propria azione distruttiva. Inoltre i livelli di IgA salivare, importanti per contrastare le infezioni delle alte vie respiratorie, si abbassano negli atleti durante e dopo gli allenamenti e le gare. Infine, recenti lavori svolti dalle Università di Eindhoven e Leuven, nonché della FMSI, suggeriscono che in caso di camminata a 4 km/h, un soggetto in scia dovrebbe mantenere la distanza di sicurezza di 5 metri per avere un'esposizione equivalente a quella di due soggetti fermi a 1.5 m di distanza; in caso di corsa a 14.4 km/h la distanza equivalente per due soggetti in scia è di circa 10 metri.

Sulla base di tali evidenze pertanto è opportuno adeguare le distanze tra gli atleti e tra gli atleti ed i tecnici in funzione del tipo di attività svolta.

È raccomandato, laddove possibile, lo svolgimento delle attività di allenamento in spazi aperti.

Gli atleti prima di ogni allenamento e in ogni pausa dell'allenamento devono disinfettarsi le mani con gel a base alcolica che deve essere messo a disposizione dal Gestore del sito sportivo.

Tutta l'attrezzatura necessaria alla pratica sportiva deve essere disinfettata con idonee sostanze spray al termine di ogni seduta di allenamento. Si raccomanda l'uso, laddove possibile, di attrezzatura tecnica personale evitandone lo scambio tra atleti.

È richiesto l'uso di calzature dedicate (da cambiarsi all'ingresso ed all'uscita dal sito sportivo).

Nella sala pesi possono accedere al massimo 4 atleti per volta, in funzione delle dimensioni dei locali, indossando sempre guanti monouso e mantenendo un distanziamento minimo di 3 metri. Tutti gli attrezzi impiegati (manubri, bilancieri, pesi, macchinari, ecc.) devono essere puliti dopo ogni singolo utilizzo da parte degli atleti e comunque sanificati almeno una volta al giorno.

Nelle pause dell'allenamento ogni atleta deve mantenere un distanziamento di almeno 1,5 metri da ogni altro atleta e/o operatore sportivo evitando assembramenti.

È responsabilità del Responsabile del Protocollo COVID-19, e in sua assenza il tecnico presente, supervisionare sul rispetto delle precedenti norme.

EQUITAZIONE

- Ogni atleta deve utilizzare il proprio materiale personale (cap, speroni, guanti, ecc.), nel caso in cui si rendesse necessario lo scambio di materiale tecnico tra gli atleti questo deve essere sanificato dopo ogni utilizzo
- il materiale di uso comune (redini, selle, ecc.) deve essere sanificato dopo ogni utilizzo con prodotti adeguati a non procurare fastidio ai cavalli
- nelle fasi di preparazione tutti devono indossare la mascherina
- nei campi di allenamento o gara possono essere presenti al massimo un binomio e un allenatore ogni 100 m²
- l'istruttore e il personale presente nei campi da lavoro deve mantenere una distanza maggiore di 3 metri con l'atleta durante l'allenamento e deve indossare sempre la mascherina; nel caso fosse necessario ridurre la distanza

con l'atleta, comunque non inferiore a 1,5 metri, e fatte salve situazioni di emergenza, è obbligatorio l'uso della mascherina sia da parte dell'istruttore che dell'atleta

- la pulizia, bardatura e insellaggio dei cavalli deve avvenire preferibilmente in spazi aperti oppure all'interno del box che ospita il cavallo e sempre nel rispetto delle distanze interpersonali previste dal DPCM in vigore; tali attività devono comunque essere svolte utilizzando i dispositivi di protezione individuale

LASER RUN

- Il numero massimo di operatori sportivi che possono accedere al sito sportivo è in funzione delle dimensioni dell'impianto calcolando almeno 7 m²/persona, fermo restando che in ogni caso deve essere mantenuto un distanziamento interpersonale minimo di 1,5 metri
- nelle fasi di preparazione tutti devono indossare la mascherina
- ogni atleta deve utilizzare il proprio materiale personale (pistola, bersaglio, ecc.)
- in allenamento, durante la corsa si raccomanda un distanziamento tra gli atleti non inferiore a 10 mt evitando la posizione in scia; nel caso fosse necessario ridurre la distanza tra allenatore e atleta, comunque non inferiore a 1,5 metri, e fatte salve situazioni di emergenza, è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di entrambi
- nel tiro, effettuato all'aperto, deve essere mantenuto un distanziamento tra le postazioni non inferiore a 3 metri; in alternativa può essere mantenuto un distanziamento minore, non inferiore a 1 metro, in presenza di adeguati separatori tra le postazioni o con l'uso della mascherina.

NUOTO

- Il numero massimo di operatori sportivi che possono accedere nei locali della piscina è in funzione delle dimensioni dell'impianto calcolando almeno 7

m²/persona, sia in acqua che fuori, fermo restando che in ogni caso deve essere mantenuto un distanziamento interpersonale minimo di 1,5 metri

- nelle fasi di preparazione tutti devono indossare la mascherina
- ogni atleta deve utilizzare il proprio materiale personale (cuffia, occhialetti, ecc.)
- l'allenatore deve indossare sempre la mascherina; nel caso fosse necessario ridurre la distanza tra allenatore e atleta, comunque non inferiore a 1,5 metri, e fatte salve situazioni di emergenza, è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di entrambi

SCHERMA

- Il numero massimo di operatori sportivi che possono accedere nella sala d'armi è in funzione delle dimensioni dell'impianto calcolando almeno 7 m²/persona, fermo restando che in ogni caso deve essere mantenuto un distanziamento interpersonale minimo di 1,5 metri
- nelle fasi di preparazione tutti devono indossare la mascherina
- ogni atleta deve utilizzare il proprio materiale personale (maschere, guanti, armi, ecc.);
- durante le lezioni e gli assalti la distanza interpersonale può essere ridotta per il tempo strettamente necessario, evitando comunque qualsiasi contatto fisico diretto
- se l'attività di gambe scherma è svolta in pedana, ogni atleta deve avere a disposizione una pedana; se le pedane fossero ad una distanza inferiore a 2 metri tra loro, ogni l'atleta deve utilizzare solo mezza pedana in modo sfalsato rispetto all'atleta che si trova sulla pedana adiacente
- l'allenatore deve indossare sempre la mascherina; nel caso fosse necessario ridurre la distanza tra allenatore e atleta, comunque non inferiore a 1,5 metri, e fatte salve situazioni di emergenza, è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di entrambi
- durante le competizioni, per ogni atleta in attesa del proprio turno di assalto deve essere prevista una postazione individuale di almeno 2,25 m²

- al termine di ogni assolto, appena rimossa la maschera, deve essere indossata la mascherina

COMPETIZIONI

Così come disposto dal citato DPCM 11 Giugno 2020, lettera e), a partire dal 12 Giugno 2020 sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e le competizioni ufficiali, ivi comprese le attività ad esse propedeutiche, riconosciute dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ma solo a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, sempre nel rispetto delle norme previste dal presente Protocollo.

GESTIONE DELLE TERAPIE FISICHE E DELLA SALA MEDICA

- Il fisioterapista non può essere presente sul campo ma deve rimanerne al di fuori, con mascherina chirurgica, guanti monouso, e possibilmente, occhiali protettivi o visiera
- in caso di necessità, tipo infortunio che avviene sul campo o comunque all'interno del sito sportivo, il fisioterapista ed il Medico Sociale, se presente, possono intervenire per le misure di primo soccorso; gli altri atleti e i tecnici presenti devono mantenere una distanza di almeno 1,5 metri dall'atleta infortunato, a meno di situazioni di emergenza; nel caso in cui l'atleta non possa tornare in campo, deve essere trasportato nella sala medica dal fisioterapista e dal Medico Sociale o, in sua assenza, da un tecnico (anch'esso dotato di mascherina chirurgica, guanti monouso e, possibilmente, occhiali protettivi o visiera); da questo momento l'atleta infortunato deve indossare nuovamente la mascherina chirurgica. Nella sala medica l'atleta infortunato deve essere monitorato e controllato dal sanitario e devono essere messe in atto tutte le procedure e/o accertamenti ritenuti necessari
- le metodiche fisioterapiche strumentali devono essere effettuate in un ambiente sanificato e dotato, oltre dei detergenti per le mani, anche di

prodotti per la sanificazione dello strumentario che deve essere effettuata alla fine di ogni trattamento e su ogni macchinario utilizzato

- alla fine di ogni trattamento il fisioterapista deve cambiare sia i guanti che la mascherina, mentre la visiera o occhiali protettivi devono essere sanificati
- i lenzuolini coprilettino devono essere usa e getta e il lettino deve essere sanificato dopo ogni trattamento
- nella sala medica può accedere solamente un atleta per volta, indossando sempre la mascherina chirurgica
- deve essere prevista una turnazione/programmazione tra gli atleti che necessitano di trattamenti fisioterapici al fine di evitare assembramenti
- il materiale di consumo utilizzato dal fisioterapista deve essere gettato negli appositi contenitori per i materiali potenzialmente infetti che devono essere forniti dal Gestore del sito sportivo
- la sala medica deve essere dotata di impianto di aereazione per il ricircolo dell'aria
- tra un paziente deve passare un tempo di almeno 15 minuti per effettuare la massima ventilazione possibile e per sanificare i macchinari e il lettino
- la sala medica deve essere interamente sanificata almeno una volta al giorno

NOTE CONCLUSIVE

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo si rimanda ai citati documenti delle Autorità competenti.

Essendo la normativa in continua evoluzione, anche il presente Protocollo potrà essere soggetto a modifiche, integrazioni ed aggiornamenti che saranno prontamente condivisi e pubblicati sul sito federale.

Allegato 1 – CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI



**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport**

ALLEGATO 1

Classificazione luoghi con presenza di operatori sportivi in relazione al rischio specifico e relative disposizioni

| CLASSE | NOME | DESCRIZIONE | ESEMPIO | OSSERVAZIONI | DISPOSIZIONI |
|--------|--|--|---|--|---|
| A | Transito | Si prevede che le persone transitino senza fermarsi | Corridoio, atrio, parcheggio | In determinate condizioni può passare in classe B, sosta breve | Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina c) presenza termometro all'ingresso della struttura |
| B | Sosta breve | Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti | Hall, servizi igienici | In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento | Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina |
| C | Sosta prolungata | Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore | Area di pratica delle attività sportive | In caso di necessaria compresenza l'area può passare in classe D | Obbligo: presenza dispenser a) presenza spray igienizzanti attrezzatura b) utilizzo mascherina, qualora non si stia effettuando attività fisica. |
| D | Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente | Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all'aperto. Può essere presente un "gate" di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, cassa) | Reception, area timbratrice, self service, servizi ristoro, casse dei servizi ristoro, servizi igienici | | È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi, e turnazioni b) presenza cartellonistica c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina |
| C | Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente senza utilizzo di dispositivi di protezione | Si prevede che le persone sostino senza mascherina solo per mangiare e bere. | Servizi di ristoro, area pausa | | È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi b) presenza cartellonistica e segnaletica per utilizzo posti/persona c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina |

Allegato 2 – CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto _____

Nato a _____ (_____) il ___/___/___

Residente a _____ (_____) in Via _____

Documento _____ N° _____ Rilasciato da _____ il ___/___/___

SONO CONSAPEVOLE CHE

- la diffusione del Coronavirus COVID-19 è ancora in corso e che è stato dichiarato uno stato di pandemia mondiale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
- le attuali conoscenze scientifiche sul SARS-CoV-2 sono ancora incomplete
- la diffusione del virus avviene per via aerea con le goccioline del respiro (*droplets*) e per contatto da persona a persona e che il virus è dotato di elevata contagiosità, di conseguenza le Autorità sanitarie italiane raccomandano di mantenere il distanziamento sociale
- data la natura del virus, esiste un rischio di infezione da COVID-19 che potrei contrarre a seguito della frequentazione di ambienti chiusi (es. palestra) e aperti (campi sportivi) in presenza di altre persone
- i test attualmente disponibili per COVID-19 in alcuni casi potrebbero non rilevare il virus e che talvolta le infezioni hanno un decorso completamente asintomatico pertanto alcune persone che potrei frequentare potrebbero essere contagiose senza esserne a conoscenza
- che la FIPM ha predisposto un protocollo atto a ridurre il rischio di contagio sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, delle linee guida e delle disposizioni delle Autorità competenti ma che potrei comunque contrarre l'infezione da COVID-19
- se dovessi essere contagiato dal COVID-19 potrei essere sottoposto ad una quarantena, ad un autoisolamento, a test aggiuntivi o a ricovero in ospedale

Consapevole di tutto quanto su esposto decido volontariamente ed in piena autonomia di entrare nella palestra/palazzetto/sito sportivo _____ sito a _____ in via _____ al solo scopo di riprendere l'attività sportiva attenendomi scrupolosamente a quanto disposto dalle Autorità competenti e dalla FIPM.

Data: ___/___/___

Firma _____

In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori

Allegato 3 – NORME PER LA PRATICA SPORTIVA IN SICUREZZA



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport

Lo Sport continua in sicurezza

All'interno del sito è obbligatorio adottare le seguenti misure di prevenzione:



RILEVAZIONE DELLA
TEMPERATURA
ALL'INGRESSO DEL SITO



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE
MANI, ANCHE ATTRAVERSO
APPOSITI DISPENSER DI GEL
DISINFETTANTE



OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA
MASCHERINA IN TUTTI GLI SPAZI
DEL SITO SE NON SI STA
EFFETTUANDO ATTIVITÀ FISICA



MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA DI
1 MT IN CASO DI ASSENZA DI
ATTIVITÀ FISICA



BERE SEMPRE DA BICCHIERI
MONOUSO O DA BOTTIGLIE
PERSONALI



NON TOCCARSI MAI OCCHI,
NASO E BOCCA CON LE
MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN
UN FAZZOLETTO EVITANDO IL
CONTATTO DELLE MANI CON
LE SECREZIONI RESPIRATORIE;
SE NON SI HA A DISPOSIZIONE
UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE
NELLA PIEGA INTERNA DEL
COMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI
CONDIVISI CON ALTRI GLI
INDUMENTI INDOSSATI PER
L'ATTIVITÀ FISICA. RIPORLI IN
ZAINI O BORSE PERSONALI E,
UNA VOLTA RIENTRATI IN CASA,
LAVARLI SEPARATAMENTE
DAGLI ALTRI INDUMENTI



MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA
ADEGUATA ALL'INTENSITÀ
DELL'ESERCIZIO, COMUNQUE
NON INFERIORE A 2 MT



GETTARE SUBITO IN APPOSITI
CONTENITORI I FAZZOLETTINI
DI CARTA O ALTRI MATERIALI
USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche:

METTERE A DISPOSIZIONE UN
"SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO
AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI"
(ES. FAZZOLETTI MONOUSO,
MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO DI DISPOSITIVI
(SMARTPHONE, TABLET, ECC.)
E DI ATTREZZI
TRA OPERATORI SPORTIVI E
PERSONE PRESENTI NEL SITO

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI
PERSONALI (BIORRACCE, ECC.) E
L'ATTREZZATURA UTILIZZATA
DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA



ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE
ALL'ATTIVITÀ CHE SI ANDRÀ A SVOLGERE
O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE GLI SPAZI COMUNI
PER CAMBIARSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE,
MUNENDOSI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA
DEI PROPRI EFFETTI PERSONALI



NON TOCCARE OGGETTI
E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.



Dipartimento per lo sport



FIGC



ITALIA
SPORT
& SALUTE



CONI

sport.governo.it

Scarica l'App



Allegato 4 – AUTODICHIARAZIONE

Io sottoscritto _____

Nato a _____ (_____) il ___/___/___

Residente a _____ (_____) in Via _____

Documento _____ N° _____ Rilasciato da _____ il ___/___/___

ATTESTA

- di non avere una infezione da COVID-19 accertata o sospetta in atto, ovvero essere guarito da una pregressa infezione da COVID-19 (tampone negativo);
- di non avere in atto e non avere avuto nelle ultime 2 settimane sintomi riferibili all'infezione da COVID-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5°C, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia
- di non aver avuto nelle ultime settimane contatti a rischio con persone che sono risultate affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.)

Data: ___/___/___

Firma _____

In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all'informativa resa ai sensi dell'art.13 del predetto Regolamento.

La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento d'identità.

Il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al Medico Sociale e deve sospendere immediatamente l'attività